
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Accertamento induttivo e scritture contabili

L'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza.

Cassazione civile, sezione quinta, sentenza del 13.05.2015, n. 9716

...omissis...

I motivi che in quanto strettamente connessi vanno congiuntamente esaminati sono infondati. Costituisce invero orientamento consolidato di questa Corte, cui si intende darsi senz'altro continuità, che l'accertamento induttivo del reddito è consentito, anche in presenza di scritture contabili formalmente corrette, qualora la contabilità possa essere considerata complessivamente inattendibile, in quanto confliggente con regole fondamentali di ragionevolezza (Cass. n. 5870/2003). In particolare è stato affermato che l'accertamento di maggiori ricavi d'impresa può essere affidato alla considerazione della difformità della percentuale di ricarico applicata dal contribuente rispetto a quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza, soltanto ove tale difformità aggiunga livelli di abnormità ed irragionevolezza tali da privare appunto la documentazione contabile di ogni attendibilità (Cass. 26388/05).

Le medie di settore, infatti, non costituiscono un fatto noto, storicamente provato, dal quale argomentare quello ignoto da provare, ma il risultato di una mera estrapolazione statistica di una pluralità di dati disomogenei che fissa una regola d'esperienza, e pertanto non sono idonee, di per sé stesse, ad integrare gli estremi di una prova per presunzioni.

L'Amministrazione finanziaria pertanto non è legittimata a procedere all'accertamento induttivo, al di fuori delle ipotesi tipiche previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 allorchè si verifichi un mero scostamento non significativo tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore di cui al D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 62 bis conv. con modif. dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427, ma solo quando venga ravvisata una "grave incongruenza", secondo la previsione del successivo art. 62 sexies, trovando riscontro la persistenza di tale presupposto - nel quadro di una lettura costituzionalmente orientata al rispetto del principio della capacità contributiva - anche dalla L. 8 maggio 1998, n. 146, art. 10, comma 1, il quale, pur non contemplando espressamente il requisito della grave incongruenza, compie un rinvio recettizio al D.L. n. 331 del 1993, menzionato art. 62 sexies.

Ai fini dell'accertamento di un maggior reddito d'impresa, dunque, non basta il solo rilievo dell'applicazione da parte del contribuente di una percentuale di ricarico diversa dalla media riscontrata nel medesimo settore commerciale, dovendo lo scostamento essere di proporzioni assolutamente rilevanti. (Cass. 26481/2014).

Al di fuori di tale ipotesi occorre che risulti qualche elemento ulteriore incidente sull'attendibilità complessiva della dichiarazione e la concreta ricorrenza di circostanze gravi, precise e concordanti.

Nel caso in esame deve ritenersi che il giudice di appello abbia fatto corretta applicazione di detti principi, in quanto a fronte di uno scostamento che non sembra presentare caratteri di abnormità o grave incongruenza (ricavi determinati dall'Ufficio in 381.746,00 Euro, a fronte di ricavi dichiarati di 356.484,00 Euro), ed in assenza di altri elementi indiziari, ha ritenuto che l'accertamento dell'Ufficio non fosse presidiato dai requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729, anche alla luce della concreta situazione prospettata dalla contribuente.

Il giudice di merito può infatti liberamente valutare tanto l'applicabilità degli standards al caso concreto, che va dimostrata dall'ente impositore, quanto la controprova sul punto offerta dal contribuente (Cass. Ss.Uu. n. 26635/2009).

Tale valutazione, nel caso di specie, in quanto fondata sull'esame delle risultanze processuali ed adeguatamente motivata, non appare suscettibile di sindacato nella presente sede e non risulta superata sulla base degli elementi, generici ed astratti, dedotti dall'Agenzia delle Entrate a sostegno del ricorso.

La CTR ha dunque fatto corretta applicazione dei principi in materia di ripartizione dell'onere della prova in materia di accertamento tributario standardizzato, ritenendo, con valutazione di merito non sindacabile in questa sede, che, in considerazione della contenuta entità dello scostamento, non sussistessero adeguati elementi per affermare la congruità dello studio di settore, ritenuto dunque non applicabile alla concreta situazione economica e reddituale del contribuente.

Con il terzo e quarto motivo si denunzia, rispettivamente la insufficiente pronuncia, e la motivazione contraddittoria su un fatto controverso e decisivo della causa, in relazione all'art. 360 c.p.c. , n. 5).

I motivi sono entrambi manifestamente inammissibili.

Essi sono infatti privi del momento di sintesi ex art. 366 bis c.p.c., u.p., mancando un'indicazione riassuntiva e sintetica del contenuto del motivo, idonea a circoscriverne puntualmente i limiti, e che costituisca un quid pluris rispetto all'illustrazione del motivo stesso, si da consentire al giudice di valutare con immediatezza contenuto ed ammissibilità del ricorso (Cass. Ss.UU. n. 12339/2010).

Il ricorso va dunque respinto e l'Agenzia va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte respinge il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle Entrate alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 1.600,00 Euro per compensi oltre a rimborso forfettario per spese generali in misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 12 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2015